

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres..

Art. 1 modifiche all'art. 20 del DPRReg. 0124/Pres./2004

Art. 2 modifiche all'art. 23 del DPRReg. 0124/Pres./2004

Art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 20 del DPRReg. 0124/Pres./2004

- 1.** Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres (regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<5. Mediocredito, entro quindici giorni dalla ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione, versa al beneficiario, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario stesso, il contributo annuo spettante con riferimento alle agevolazioni determinate ai sensi del comma 3 e non sospese.>>.

art. 2 modifiche all'articolo 23 del DPRReg. 0124/Pres./2004

- 1.** Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 0124/Pres./2004. e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<2. Mediocredito restituisce alla Regione, con le modalità definite nella Convenzione prevista dall'articolo 28, comma 2, gli importi recuperati ai sensi del comma 1.>>

art. 3 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE